



Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia

VISTO il proprio provvedimento ord. n. 40239/2024 prot. n. 44276/2024/Area III del 04/07/2024, con il quale è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione stradale il giorno 9/07/2024 dalle ore 11.05 alle ore 12.10, per il percorso della competizione denominata "35° Giro d'Italia Woman – Corsa ciclistica internazionale per professionisti – 3^a tappa del 9 luglio 2024: Sabbioneta – Toano"

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara (risultanti dalla autorizzazione) che interessa tra l'altro strade Provinciali e tratti di strade site nel territorio dei Comuni di **Boretto, Poviglio, Castelnovo di Sotto, Campegine, Sant'Ilario d'Enza, Montecchio Emilia, Bibbiano, Quattro Castella, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Baiso, Toano;**

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 come modificata ed integrata dalle circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, n. 300/A/6989/20/11/116/1/1 del 29 settembre 2020 e 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 del 15 febbraio 2023;

ACQUISITI, per le vie brevi ulteriori pareri dalla Questura e dal Comando Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia;

RITENUTO di dover **ampliare**, rispetto alla precedente ordinanza, l'orario di sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara, nelle forme di seguito indicate;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **9 luglio 2024**, nel territorio della provincia di Reggio Emilia interessato dalla competizione denominata "35° Giro d'Italia Woman – Corsa ciclistica internazionale per professionisti – 3^a tappa del 9 luglio 2024: Sabbioneta – Toano", per il percorso risultante dalla domanda e specificato nel provvedimento di autorizzazione, **a partire da 45 minuti prima** del transito del primo concorrente, avuta al riguardo la media più veloce riportata sulla crono-tabella facente parte del presente atto, fino al passaggio del veicolo recante il cartello "fine gara ciclistica".

Il divieto di circolazione e sosta delle persone e dei veicoli, non al seguito della gara, lungo il percorso e negli orari sopra individuati.

E' fatto obbligo alla società organizzatrice della manifestazione sportiva di realizzare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.

E' fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio della Provincia di Brescia n. 2319/2024 del 03/07/2024, nonché le raccomandazioni impartite dal Comando Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia con nota n. 30147 del 03/07/2024 entrambi parte integrante della presente Ordinanza.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi che:

- Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Leg. vo 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.



Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia

- L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione, ed in modo particolare garantirà un impiego sufficiente e congruo, a presidio di tutti i percorsi ed itinerari segnalati, di personale dotato di idonea preparazione e competenza professionale ed opportunamente responsabilizzato in ordine alle specifiche necessità di assistenza tecnica ed organizzativa della gara in questione.
- La carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell' autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs.vo 30.4.1992 n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
- Gli Organi della Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione di cui al provvedimento della Provincia di Brescia citato in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
- La Questura di Reggio Emilia e le altre Amministrazioni interessate disporranno, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie misure di vigilanza al fine di assicurare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Reggio Emilia, 4 luglio 2024

IL VICEPREFETTO
(Viscogliosi)